Quotidiano
Enti Locali & Pa

13 Dic 2019

Nuove prospettive per la figura del collaboratore dell'organo di revisione

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'articolo 239, comma 4 del Tuel ha previsto, da tempo, nell'ordinamento degli enti locali, la figura del collaboratore dell'organo di revisione. Le nuove riforme e alcune proposte avanzate da colleghi promuovono un maggior ricorso a questo istituto.

Ulteriore requisito per futuri revisori

Il regolamento di modifica del decreto del ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, arrivato in dirittura d'arrivo con il parere favorevole, ma condizionato, del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza del 10 ottobre 2019, proprio ieri ha subito uno stop con il rinvio della discussione in conferenza Stato Citta Autonomie del punto 5) concernente proprio questa materia. Ciò non ci impedisce di affrontare un tema, su un istituto previsto dal Tuel all'articolo 239, comma 4, che è quello del «collaboratore del revisore».

Norma oggi quasi disapplicata, con una funzione molto depotenziata e che invece si presta ad assolvere un duplice obiettivo sia per i «nuovi revisori» che per gli organi di revisione già in essere.

Da un lato, infatti, in termini di accesso alla professione dell'attività di revisione e ottenere quindi l'iscrizione alla prima fascia, le modifiche al Dm 23/2012 apportano un innalzamento dei requisiti necessari per assumere l'incarico di revisione dei conti degli enti di minore dimensione.

L'introduzione del requisito di una preliminare qualificazione professionale consistente nell'aver prestato presso un ente locale, per almeno diciotto mesi, un incarico di collaborazione in base all'articolo 239, comma 4, giustificata dal fatto di garantire il possesso di un più elevato profilo formativo e professionale dei soggetti destinati allo svolgimento delle funzioni di revisione nei piccoli Comuni contribuisce a dare nuova linfa e vigore a questo istituto.

Supporto agli organi di revisione in carica

Mentre, da un altro lato, negli organi di revisione «già strutturati» il contributo del collaboratore potrebbe «agevolare l'efficiente e tempestivo svolgimento dell'attività istruttoria e di verifica, oltre che assistere e coadiuvare, in modo costante, l'organo di controllo nello svolgimento di tutte le attività conseguenziali alle funzioni specifiche, tipizzate dalle norme di settore che, dilatandosi e complicandosi, richiedono un'applicazione professionale continua e vigile, che può essere efficacemente garantita grazie anche ai collaboratori».

In ambito civilistico il codice civile prevede nell'articolo 2403-bis, al comma 4, che nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e/o decadenza. Anche il Tuel riserva a questa figura una disciplina molto stringata, che prevede due condizioni essenziali: che il collaboratore debba avere i requisiti previsti dall'articolo 234, comma 2, e cioè un professionista iscritto nel registro dei revisori legali e/o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che i compensi rimangano a carico dell'organo di revisione.

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di assicurare il rispetto della trasparenza sul piano sia formale che sostanziale, nonché per evitare forme anomale di «tutoraggio» ha previsto nei «principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione», nella versione del febbraio 2019, al punto 1.8. «comportamento etico professionale» che l'organo di revisione debba osservare nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione i principi e doveri del codice deontologico della professione approvato e in particolare a questo riguardo «evitare di affidare le funzioni in modo continuativo a collaboratori o tutor». Mentre nel caso si avvalga di collaboratori deve assegnare a questi ultimi incarichi proporzionati alla loro competenza professionale, impartire adeguate direttive ed esercitare un approfondito controllo sul loro operato.

Formalizzazione dell'incarico

Un aiuto sostanziale rivolto a dirimere le questioni intercorrenti tra organo di revisione e collaboratori, a cui nel futuro può essere fatto riferimento, è senza dubbio «l'atto di orientamento previsto in base all'articolo 154, comma 2, del Tuel, del 12 marzo 2018».

L'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del ministero dell'Interno, al fine di indirizzare e orientare le determinazioni degli organi di revisione, propone un percorso di garanzia del rispetto dei canoni di legalità, coerenza, ragionevolezza e trasparenza, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta della figura del collaboratore. L'atto di orientamento affronta tutti gli aspetti peculiari in merito alle modalità di scelta, ai compiti, alla responsabilità nonché alla cessazione e revoca dall'incarico. Per ragioni di spazio per un maggior approfondimento rimandiamo alla lettura dell'atto di orientamento oppure si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 marzo 2018che ha compiutamente analizzato gran parte degli aspetti.

Ulteriori prospettive

Quello su cui vorremmo riflettere in questo nostro contributo è la proposta avanzata sui «social» dal collega dott. Piero Criso, Ancrel Marche, in merito a un ulteriore utilizzo di questo istituto consistente nella formazione di un network professionale. Dalla collaborazione tra gli «organi di revisione in carica» potrebbe scaturire una «rete di professionisti» con indubbi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di controllo. I revisori monocratici non sarebbero mai soli nell'affrontare problematiche complesse, al tempo stesso alcuni professionisti potrebbero specializzarsi e approfondire alcuni aspetti particolari della revisione: si avrebbe una maggior continuità nel lavoro non legata essenzialmente al periodo di incarico e non verrebbe scalfito l'aspetto economico poiché gli onorari potrebbero essere compensati tra le parti.

(*) Coordinatore commissione enti locali Odcec Tivoli - Consigliere Nazionale Ancrel

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved